SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

La seduta ha inizio alle ore 10.

INVITO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE A PARTECIPARE AI LAVORI DELL'ASSEMBLEA DEI COMUNI ITALIANI

Il senatore Tupini, nella sua qualità di presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, rivolge ai componenti della Commissione l'invito a partecipare ai lavori dell'Assemblea dei Comuni italiani, che si svolgeranno nella prossima settimana a Salerno.

Dopo che i senatori Fabiani, Gianquinto, Lepore, Bisori, Bartolomei, Bonafini e Preziosi hanno preso la parola sull'argomento la Commissione incarica il presidente Schiavone di interpellare al riguardo il Presidente del Senato: nella prossima seduta, sulla base degli schiarimenti ricevuti, si deciderà sulla partecipazione dei componenti della Commissione ai lavori dell'Assemblea predetta.

IN SEDE DELIBERANTE

« Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia » (1759).
(Discussione ed approvazione).

Il senatore Lepore riferisce ampiamente sul provvedimento, di cui sottolinea l'estrema urgenza.

I senatori Gianquinto, Bonafini, Fabiani e Bisori chiedono poi al relatore ed al sottosegretario Amadei notizie sul finanziamento e sulle attività della Fondazione di cui trattasi.

Infine, dopo che il Sottosegretario di Stato per l'interno ha dichiarato di accogliere — in linea di massima — un voto formulato dal senatore Gianquinto, concernente la normalizzazione della conduzione dell'Ente (oggi retto da un Commissario), il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

« Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati » (1142), d'iniziativa del senatore Marchisio.
(Discussione ed approvazione).

Senza dibattito la Commissione, aderendo alla proposta del relatore, senatore Zampieri, approva il disegno di legge nel testo già accolto in sede referente, nella precedente seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

« Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica » (1758), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 5ª Commissione) (Seguito).

Il presidente Schiavone dà lettura di una comunicazione del Presidente del Senato, nella quale si conferma la precedente assegnazione del disegno di legge.

Il senatore Bartolomei afferma che gli aspetti politico-amministrativi del disegno di legge appaiono prevalenti rispetto a quelli economici e finanziari; ritiene pertanto che alla 1ª Commissione sarebbe spettata la competenza primaria, o che il disegno di legge avrebbe dovuto essere assegnato all'esame delle Commissioni riunite 1ª e 5ª.

Dopo che i senatori Gianquinto, Battaglia e Bonafini si sono assocati alla tesi del senatore Bartolomei, il senatore Giraudo illustra il parere da lui predisposto sul disegno di legge: il parere è favorevole all'approvazione del provvedimento, pur con alcune riserve che riguardano, in particolare, gli articoli 1, 2, 7, 11, 12, 14 e 31. Inoltre, a giudizio dell'estensore del parere, le strutture del Dicastero del bilancio e della programmazione economica non appaiono delineate con sufficiente precisione nel disegno di legge.

Successivamente, il senatore Bonafini dichiara che preciserà in Assemblea il proprio pensiero, mentre il senatore D'Angelosante afferma di non potere condividere, nella sostanza, l'avviso del senatore Giraudo.

I senatori Palumbo e Chabod si dichiarano invece d'accordo con l'estensore del parere.

Infine, dopo che il presidente Schiavone ha riassunto i termini del dibattito, si decide di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole al disegno di legge, menzionando però in esso le riserve dell'estensore e i punti di vista espressi nel corso della discussione.

La seduta termina alle ore 12,40.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

Presidenza del Presidente
LAMI STARNUTI

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia » (1558), d'iniziativa del senatore Valsecchi Pasquale.
(Parere alla 10ª Commissione).

Il senatore Pafundi, designato estensore del parere, chiarisce che il progetto in esame intende sostanzialmente stabilire una deroga all'applicazione della legislazione previdenziale ed assistenziale per le imprese che operano nel territorio del comune di Campione d'Italia, al fine di tutelarne la capacità concorrenziale nei confronti delle imprese svizzere. L'oratore, dopo avere rilevato che il provvedimento solleva problemi giuridici e costituzionali molto delicati, dichiara di ritenere che sia difficile esprimere un giudizio al riguardo, anche perchè non si conosce l'opinione dei Ministeri degli esteri e del lavoro.

Dopo un breve intervento del senatore Grassi, che afferma di concordare col giudizio sostanzialmente negativo espresso dal senatore Pafundi, il senatore Gramegna si associa al rilievo sui riflessi costituzionali del provvedimento, aggiungendo che questo ultimo apre inevitabilmente il più vasto discorso sulla eccessiva onerosità del sistema previdenziale italiano, il quale — a suo avviso — deve essere urgentemente riformato.

Il senatore Ajroldi, richiamandosi anche all'intervento del precedente oratore, sostiene l'opportunità di approfondire l'esame della Convenzione stipulata nel 1963 tra l'Italia e la Svizzera e di suggerire alla Commissione di merito una migliore formulazione del provvedimento, nel quale le norme

transitorie dovrebbero figurare dopo quelle sostanziali.

Il senatore Kuntze afferma che il disegno di legge non è accettabile dal punto di vista giuridico-costituzionale, poichè esso verrebbe a stabilire una disparità di trattamento tra i lavoratori che operano a Campione d'Italia e gli altri lavoratori italiani.

Il senatore Pinna, dopo aver sottolineato l'assoluta necessità di una riforma del sistema previdenziale italiano, sostiene che il disegno di legge in esame intacca il principio costituzionale della parità dei cittadini.

Il senatore Maris manifesta anch'egli il suo dissenso dal disegno di legge, che ritiene criticabile dal punto di vista costituzionale: non è infatti possibile sottrarre, con legge ordinaria, taluni cittadini che risiedono in territorio italiano alla disciplina prevista dalla legislazione italiana; le disposizioni proposte — prosegue l'oratore — verrebbero inoltre a creare una sorta di « porto franco » per le imprese che stabiliscano la loro sede nel comune di Campione d'Italia. Il senatore Maris conclude criticando anche le singole disposizioni del disegno di legge e sostenendo che le perplessità che esso solleva suggeriscono di esprimere un parere negativo. Dopo brevi interventi dei senatori Caroli, Picchiotti e del ministro Reale (il quale, esaminate nei dettagli le disposizioni del disegno di legge, dichiara di ritenerlo assolutamente inaccettabile dal punto di vista giuridico), la Commissione autorizza il senatore Pafundi a trasmettere alla Commissione di merito un parere negativo per la parte di competenza.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari » (1628), d'iniziativa dei deputati Basso ed altri e Martuscelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Poët, si dichiara favorevole all'accoglimento del disegno di legge, che modifica — a suo avviso, in senso democratico — la composizione e le funzioni dei Consigli giudiziari. Chiarisce poi le differenze esistenti tra la disciplina prevista dal provvedimento e quella attualmente in vigore, per quanto concerne il numero dei membri dei Consigli giudiziari, la composizione di questi ultimi, i sistemi di votazione e l'attribuzione delle funzioni di segretario. A giudizio del relatore, il rilievo che potrebbe essere mosso all'attuale provvedimento, sull'inopportunità di inserire i magistrati di Tribunale nei Consigli giudiziari (i quali — in base alla cosiddetta legge Breganze — hanno assunto un ruolo di grande importanza nella procedura di nomina a magistrato di Corte d'appello) non è accettabile, in quanto i magistrati di Tribunale, secondo la disciplina proposta, saranno in minoranza nei Consigli giudiziari; inoltre, essi fanno già parte del Consiglio superiore della magistratura, cui spetta il giudizio definitivo sulla nomina a magistrato di Corte d'appello. Il senatore Poët conclude proponendo alla Commissione di approvare il provvedimento nella sua attuale formulazione.

Il senatore Pafundi manifesta invece talune perplessità, sia per quanto concerne l'aumento del numero dei componenti dei Consigli giudiziari, sia per quanto riguarda l'attribuzione di funzioni giudicanti a magistrati di Tribunale che debbono essere a loro volta giudicati. L'oratore dichiara tuttavia di non opporsi all'approvazione del provvedimento.

Dopo interventi dei senatori Picchiotti e Pinna (ambedue favorevoli al disegno di legge), prende la parola il senatore Maris. Questi, pur preannunciando il voto favorevole del Gruppo comunista, dichiara di ritenere preferibile la normativa prevista dal disegno di legge n. 550, presentato da alcuni senatori del Gruppo stesso sulla materia di cui trattasi.

Dopo un intervento del senatore Caroli (favorevole al disegno di legge), il ministro Reale rileva tra l'altro l'opportunità che dei Consigli giudiziari facciano parte anche magistrati di Tribunale, i quali possono portare utili elementi di conoscenza nel giudizio che i Consigli stessi formulano sui magistrati promovendi. Il Ministro guardasigilli conclude sostenendo che il disegno di legge merita di essere accolto nella sua attuale formulazione.

Il senatore Ajroldi ricorda che la legge sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura prevede l'incompatibilità tra l'appartenenza al Consiglio stesso e la partecipazione ai con-

corsi, prospettando quindi l'opportunità di stabilire esplicitamente un'analoga incompatibilità per i magistrati che facciano parte dei Consigli giudiziari.

Il senatore Gullo, dopo essersi associato alle osservazioni del senatore Maris, sottopone alla Commissione il quesito se il trasferimento di un magistrato debba o non debba essere considerato motivo di cessazione dalla carica.

Il Ministro guardasigilli risponde affermativamente al quesito sollevato dal senatore Gullo; afferma poi, in relazione alle osservazioni del senatore Ajroldi, che nel silenzio della norma trova applicazione il principio generale *nemo judex in causa propria.* Dopo un breve intervento del relatore ed una replica del Ministro guardasigilli, il senatore Ajroldi dichiara che, in seguito alle osservazioni del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento presentato in precedenza in relazione al problema della incompatibilità. La Commissione passa quindi all'esame e alla votazione dei singoli articoli, che vengono approvati senza modificazioni. Il disegno di legge è quindi messo ai voti nel suo complesso ed approvato alla unanimità nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 12,30.

ESTERI (3ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

Presidenza del Presidente
CESCHI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Oliva.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

SUL PROBLEMA DELLA PACE

Il senatore Lussu, richiamandosi alla manifestazione che ha avuto luogo ieri in Piazza San Pietro, ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere un voto per un'attiva partecipazione del Governo italiano all'opera di pace auspicata dal pontefice Paolo VI.

Sulla proposta del senatore Lussu si svolge un'ampia discussione.

Il senatore Bolettieri, associandosi allo spirito della proposta, osserva tuttavia che l'azione del Governo già si muove nel senso auspicato e che un voto della Commissione potrebbe assumere l'aspetto di una critica del suo operato.

Il senatore Valenzi, non consentendo con le riserve formulate dal senatore Bolettieri, si associa pienamente alla proposta del senatore Lussu.

Il senatore Jannuzzi, dal suo canto, chiede che la Commissione esprima la sua solidarietà al Governo e a quanti operano in favore della pace nel mondo.

Il senatore Ferretti afferma che l'azione del Governo è oggi la più conveniente per favorire la pace: perciò non ritiene opportuna una presa di posizione che si distacchi dalla linea di politica estera in atto.

Alla tesi del senatore Ferretti si associano i senatori Bergamasco e Lessona, mentre il senatore Fenoaltea esprime l'avviso che la proposta del senatore Lussu vada intesa come richiesta di un voto unanime per la pace e per una piena adesione del Governo all'opera di pace auspicata dal Pontefice.

Il senatore Lussu, udite le riserve formulate sulla sua proposta e constatata l'inconciliabilità degli atteggiamenti che si sono manifestati, prega il Presidente di non porre ai voti la proposta medesima. Chiede piuttosto che, dopo la discussione di politica estera che avrà luogo alla Camera nella prossima settimana, il Ministro degli esteri sia invitato in Commissione per una serena discussione sugli ultimi sviluppi della politica internazionale, con particolare riguardo al problema della pace.

Dopo ulteriori interventi degli oratori che hanno partecipato al dibattito, il Presidente conclude la discussione riservandosi d'informare il Ministro degli esteri sulla richiesta formulata dal senatore Lussu. Osserva peraltro che la discussione sarà utile nella misura in cui potrà svolgersi in un clima sereno di comprensione e di rispetto tra le diverse parti politiche.

IN SEDE DELIBERANTE

« Contributo a favore dell'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite » (1676).
(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Stirati, illustra il disegno di legge, soffermandosi sulle finalità

dell'Istituto di cui trattasi e proponendo, a conclusione della sua esposizione, l'approvazione del provvedimento.

Si svolge quindi un breve dibattito.

Il senatore Battista formula il voto che il contributo previsto possa essere aumentato. I senatori Fenoaltea e Bergamasco chiedono chiarimenti circa i criteri che hanno guidato il Governo nel determinare la misura del contributo e circa l'entità complessiva dei contributi dei vari Stati all'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite.

Il senatore Montini e successivamente il sottosegretario Oliva forniscono i chiarimenti richiesti. In particolare il Sottosegretario di Stato fa presente che la limitatezza del contributo italiano è determinata dalla situazione di bilancio e che il voto del senatore Battista potrà eventualmente essere tradotto in proposte legislative che valgano per il 1968 e per gli esercizi successivi.

Quindi, senza ulteriore discussione, la Commissione approva il disegno di legge.

« Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore della Fondazione Rui » (1566), d'iniziativa del senatore Schiavone.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore Jannuzzi fornisce alla Commissione dati ed informazioni sulle finalità della Fondazione Rui e sull'attività da essa svolta. Il relatore sottolinea che il disegno di legge non intende accollare allo Stato l'intero onere del funzionamento della Fondazione, ma si limita a proporre la concessione di un contributo ad un'attività, che si inquadra pienamente negli indirizzi della nostra politica estera; dopo avere affermato che il Governo e il Parlamento potranno esercitare controlli sull'operato della Fondazione, conclude proponendo il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

Si svolge quindi un'ampia discussione. Il senatore Fenoaltea, richiamandosi ad una questione già da lui sollevata nel corso del precedente dibattito, osserva che lo statuto della Fondazione non offre alcuna chiara indicazione sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di amministrazione.

A sua volta il senatore Bartesaghi ricorda che la discussione fu rinviata per sentire il presentatore del disegno di legge, senatore Schiavone, sui motivi che hanno ispirato la sua iniziativa. In mancanza di precise informazioni, non può che rinnovare il suo avviso contrario al provvedimento.

Il Presidente avverte che il senatore Schiavone ha comunicato di non poter assistere alla discussione, perchè impegnato a presiedere la seduta della 1ª Commissione.

Alle considerazioni del senatore Bartesaghi circa l'opportunità di sentire il presentatore del disegno di legge si associano i senatori Valenzi e Lussu, che suggeriscono perciò il rinvio della discussione.

Replicando quindi al senatore Fenoaltea, il relatore osserva che il Consiglio d'amministrazione, secondo le norme generali, è nominato dai soci della Fondazione. Il senatore Jannuzzi dichiara di non avere alcuna difficoltà a che si ascolti il senatore Schiavone e fa presente che, dovendosi egli assentare da Roma, il presentatore potrà eventualmente essere ascoltato anche durante la sua assenza.

Il sottosegretario Oliva conferma l'avviso favorevole del Governo sul disegno di legge ed osserva al senatore Fenoaltea che la « Rui » è una fondazione e non già una società e che il suo Consiglio di amministrazione è perciò formato dai soci fondatori e si modifica per cooptazione.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Lussu, Bartesaghi, Salati e Fenoaltea, che confermano le proprie riserve, aggiungono anzi nuovi argomenti di opposizione nei confronti del disegno di legge, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione, riservandosi di informare il senatore Schiavone sul dibattito svoltosi.

IN SEDE REFERENTE

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 » (1729).

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Liberia sui servizi aerei, concluso a Monrovia il 17 gennaio 1963 » (1731).

(Esame).

Il senatore Montini riferisce sui due disegni di legge ai quali si dichiara favorevole. Senza discussione la Commissione gli dà mandato per la presentazione delle relazioni all'Assemblea.

« Adesione alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, adottata a Guadalajara (Messico) il 18 settembre 1961, e sua esecuzione » (1730).

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Algeria relativo ai trasporti arei, concluso a Roma il 3 giugno 1965 » (1733).

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964 » (1764), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Anche su questi disegni di legge riferisce favorevolmente il senatore Montini, in sostituzione del senatore Morino; la Commissione gli dà quindi mandato di fiducia per la presentazione delle relazioni all'Assemblea.

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo Speciale relativo alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961, concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e bagagli (CIV) e di merci (CIM) firmato a Berna il 29 aprile 1964 » (1763), approvato dalla Camera dei deputati.

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962, ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso » (1765), approvato dalla Camera dei deputati.

« Adesione all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di talune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962, ed esecuzione dell'Accordo stesso » (1767), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il senatore Battista dà lettura delle relazioni favorevoli da lui redatte sui tre disegni di legge sopra indicati, e la Commissione, senza dibattito, lo autorizza a presentarle all'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità firmata a Parigi il 10 settembre 1964 » (1774).
(Esame).

Il senatore Piasenti riferisce sul disegno di legge, dichiarandosi ad esso favorevole.

Dopo brevi osservazioni del senatore Valenzi, la Commissione dà mandato di fiducia al relatore per la presentazione della relazione all'Assemblea.

SULLA QUESTIONE ALTO-ATESINA

Il senatore Scoccimarro, nel rilevare che dopo la discussione svoltasi in Senato sulla questione alto-atesina si sono verificati nuovi fatti, specialmente sul piano internazionale, che offrono interessanti elementi di valutazione e di giudizio, propone che la Commissione inviti il Ministro degli esteri per una discussione su tale tema.

Il senatore Gava, pur riconoscendo le implicazioni internazionali del problema alto-atesino, ritiene che l'attuale momento, in cui precise trattative sono in corso, non sia il più opportuno per una discussione in Commissione.

Il senatore Scoccimarro precisa che la sua richiesta non tende ad una discussione immediata del tema: lo stesso Ministro degli esteri potrà suggerire il momento più opportuno.

Anche il senatore D'Andrea sottolinea le implicazioni internazionali della questione alto-atesina, con riferimento, in particolare, ad orientamenti che si manifestano nella Repubblica federale tedesca.

Il senatore Montini, associandosi alle considerazioni del senatore Gava, sottolinea che vi sono oggi condizioni favorevoli per una positiva conclusione delle trattative avviate e che conviene perciò tenere distinto il problema alto-atesino da quello, pur grave ed urgente, della temuta rinascita del nazionalismo tedesco.

Il Presidente si riserva di informare il Ministro degli esteri sulla discussione svoltasi, per invitarlo, nel momento opportuno, ad un incontro con la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,15.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

SUL PROCESSO VERBALE

Il sottosegretario Guadalupi prende la parola per precisare alcune dichiarazioni rese nella precedente seduta, in merito al comando dei reparti militari impiegati in Alto Adige. A tal riguardo egli afferma che sotto comando unico operano non solo i reparti delle Forze Armate, ma anche quelli appartenenti agli altri Corpi armati dello Stato, dislocati in quelle zone di confine.

IN SEDE DELIBERANTE

« Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la concessione di medaglia d'oro al valore militare alla Bandiera della Guardia di finanza » (1799), d'iniziativa dei senatori Parri ed altri.

(Discussione ed approvazione).

Il presidente Cornaggia Medici comunica che il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta unanime della Commissione, ha disposto l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Quindi il relatore, senatore Piasenti, riferisce sui motivi che hanno indotto il senatore Parri e numerosi altri parlamentari, appartenenti a varie parti politiche, a presentare il disegno di legge.

L'oratore traccia un ampio quadro dell'attività svolta dalla Guardia di finanza nel periodo della Resistenza e della sua valida cooperazione alla liberazione: cita, in particolare, il sacrificio degli eroici finanzieri che si trovavano a Cefalonia e Corfù, nel settembre 1943, assieme ai reparti della divisione Acqui; la partecipazione alla lotta partigiana, in condizioni estremamente difficili, dei finanzieri dislocati nella Penisola balcanica; l'adesione al movimento di resistenza nel territorio nazionale, che da parte della Guardia di finanza, fu immediata e generale.

In considerazione di ciò, il senatore Piasenti esprime parere pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario Guadalupi si associa, a nome del Governo, alle conclusioni del relatore. Dopo avere ulteriormente ricordato gli episodi di valore di cui sono stati protagonisti gli appartenenti alla Guardia di finanza, il Sottosegretario di Stato per la difesa conclude dando lettura di numerose motivazioni di ricompense al valor militare concesse a reparti o ad appartenenti al Corpo della guardia di finanza per episodi di valore nel corso della guerra di liberazione.

Il presidente Cornaggia Medici, intervenendo a titolo personale, ricorda lo spirito di sacrificio e di dedizione al dovere delle « Fiamme gialle » ed invita la Commissione ad esprimere voto favorevole al disegno di legge, quale attestazione di ammirazione ed affetto anche per gli appartenenti al Corpo, che sono impegnati oggi in un duro compito ai confini della Patria

La Commissione approva, quindi, l'articolo unico senza modificazioni.

IN SEDE REFERENTE

« Modifica dell'articolo 43, comma terzo, della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (563), d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri.

« Estensione ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, reduci combattenti della guerra 1940-45, delle provvidenze pensionistiche previste dalla legge 25 aprile 1957, n. 313 » (1251), d'iniziativa del senatore Palermo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Dopo un breve intervento del senatore Palermo e precisazioni del sottosegretario Guadalupi, la Commissione decide di rinviare il seguito dell'esame dei due disegni di legge alla prossima seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

« Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (1819), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione).

Il senatore Celasco riferisce favorevolmente sul disegno di legge. Dopo un breve intervento del sottosegretario Guadalupi, la Commissione accoglie le conclusioni del senatore Celasco e gli dà mandato di trasmettere il parere alla Commissione di merito.

SUL PROVVEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI PENSIONE AI SUPERSTITI E AGLI INVALIDI PER CAUSE DI SERVIZIO

Il senatore Albarello — premesso di avere letto sui giornali una notizia concernente alcune dichiarazioni del ministro Tremelloni, relative all'emanazione di un provvedimento per la concessione di pensione ai superstiti ed agli invalidi per cause di servizio — chiede al rappresentante del Governo alcuni schiarimenti.

Il sottosegretario Guadalupi precisa che il 30 settembre scorso il Ministro della difesa ha effettivamente presentato al Consiglio dei ministri — che ha espresso il suo assenso — uno schema di disegno di legge concernente appunto tale materia, del cui esame sarà investito quanto prima il Parlamento.

La seduta termina alle ore 11,30.

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono il Ministro del bilancio Pieraccini ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Caron.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica » (1758), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione generale del disegno di legge.

Il senatore Bonacina, premesso che esaminerà se il provvedimento indichi una corretta collocazione del Ministero del bilancio e del CIPE rispetto alla programmazione, alla politica economica e al governo della finanza pubblica, afferma che, per quanto concerne la programmazione, il problema è stato felicemente risolto: infatti non sorgono problemi di costituzionalità, e d'altra parte il meccanismo predisposto appare sufficientemente adattabile alle esigenze cui deve far fronte; qualche riserva potrebbe farsi soltanto per l'articolazione tra Segretariato della programmazione e Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica, data la difficoltà di separare il momento della progettazione dal momento dell'attuazione della programmazione.

Il ministro Pieraccini, a questo punto, osserva che in linea teorica l'osservazione del senatore Bonacina è giusta, ma che praticamente non è possibile concentrare le due funzioni in un solo organo.

Il senatore Bonacina, proseguendo la sua esposizione, osserva che in questo settore il Ministro dovrà affrontare il compito estremamente complicato del coordinamento.

Circa la collocazione del Ministero del bilancio rispetto al governo dell'economia del Paese, l'oratore osserva che tale funzione non può esaurirsi nell'opera del CIPE. A suo parere, in materia tributaria e di spesa pubblica, la struttura delineata nel disegno di legge consente al Ministero del bilancio solo interventi nel breve periodo. Lo strumento creditizio è sottratto alle funzioni del CIPE, e così anche la manovra della spesa pubblica e dello strumento tributario.

Riferendosi poi al terzo ordine di problemi, l'oratore osserva che il governo unitario della finanza pubblica non può essere sottratto alla competenza del Ministero del bilancio e del CIPE, mentre attualmente questa materia è affidata al Ministero del tesoro.

In merito all'eventualità che s'intenda apportare emendamenti al disegno di legge, egli ritiene che modifiche di carattere tecnico, pur causando una battuta d'arresto nell'*iter* del provvedimento, non avrebbero gravi conseguenze, data la volontà politica della maggioranza di portare avanti la programmazione ed i suoi strumenti. Non ritiene invece possibile, senza gravi conseguenze, una modifica dell'equilibrio faticosamente raggiunto fra i vari orientamenti: pertanto, da questo punto di vista, ritiene opportuno piegarsi alle esigenze di un ragionevole compromesso.

Per quanto concerne il quesito se le strutture previste nel disegno di legge in esame siano conformi alle esigenze di una programmazione democratica, l'oratore non crede possibile dare una risposta definitiva fino a quando non si potrà avere conoscenza del progetto di legge sulle procedure della programmazione.

Conclude dichiarandosi, in linea di massima, favorevole al disegno di legge, le cui scelte saranno suscettibili di perfezionamento anche in base all'esperienza che sarà fatta in una materia in gran parte nuova per i nostri ordinamenti.

Prende poi la parola il senatore Angelo De Luca. Premesso che la riforma del Ministero del bilancio sarebbe stata necessaria anche senza l'attuazione della programmazione, l'oratore precisa che tale riforma, a suo avviso, dovrebbe essere improntata a criteri di maggiore semplicità rispetto a quelli seguìti nel disegno di legge. Dichiara quindi di condividere il giudizio del senatore Martinelli circa l'abilità con la quale è stato formulato il provvedimento, pur esprimendo perplessità su alcuni aspetti di esso. In particolare, l'oratore lamenta la mancanza di qualsiasi norma concernente il ruolo del Parlamento nella programmazione e conclude muovendo critiche al disegno di legge in relazione alla ripartizione dei compiti tra CIPE e Consiglio dei ministri, alla istituzione dell'ISPE, alle norme (che ritiene insufficienti) riguardanti il coordinamento e alla mancanza di disposizioni concernenti i rendiconti sull'attuazione del programma.

Il senatore Bertoli svolge successivamente un ampio intervento, soffermandosi anzitutto sul contenuto specifico del disegno di legge, cioè sull'inserimento del nuovo dicastero nella struttura dell'esecutivo. A tal proposito l'oratore, ricordato che la programmazione è sorta in Italia col fine specifico di portare al superamento degli squilibri, osserva che tale finalità non trova adeguato riscontro nel disegno di legge. Infatti, in una programmazione indirizzata ad un simile scopo l'aspetto essenziale è quello qualitativo, quello cioè delle riforme e delle leggi che tali riforme debbono attuare. Sotto questo profilo, la partecipazione del Ministero del bilancio alla elaborazione di tali leggi gli appare del tutto insufficiente. L'oratore si sofferma quindi su alcuni aspetti particolari dell'assetto del nuovo ministero, osservando che le funzioni dei diversi organi interni non sono sufficientemente precisate e criticando in particolare l'istituzione del Comitato scientifico. Critica anche la genericità dei compiti attribuiti all'ISPE e afferma che il disegno di legge non fornisce indicazioni sufficienti per quanto riguarda i rapporti tra bilancio dello Stato e programmazione.

L'oratore conclude quindi il suo intervento notando come il disegno di legge appaia carente anche sotto il profilo dei rapporti tra la programmazione e i diversi enti che ad essa dovranno essere associati, quali il Parlamento e le Regioni; vero è, afferma il senatore Bertoli, che per tale problema si fa rinvio alla legge sulle procedure; ma ciò costituisce la riprova che la discussione dei due provvedimenti avrebbe dovuto essere abbinata.

Il senatore Martinelli difende nuovamente l'equilibrio configurato dal disegno di legge fra il Ministero del bilancio e gli altri dicasteri, osservando che le norme in esame si inquadrano correttamente nei limiti posti dalla Costituzione alla struttura dell'esecutivo. L'oratore afferma quindi che le imperfezioni dell'assetto strutturale del nuovo dicastero potranno essere corrette dall'esperienza, così come, con la necessaria gradualità, si potranno risolvere i problemi concernenti i rapporti col Ministero del tesoro. Conclude il suo intervento sottolineando nuovamente l'importanza del disegno di legge, in quanto tende ad offrire gli strumenti necessari all'avvio della programmazione, ed osservando che l'asserita sottrazione della politica monetaria agli organi della programmazione appare insussistente, poichè di tale settore il CIPE sarà chiamato certamente ad occuparsi.

Il ministro Pieraccini, replicando agli oratori finora intervenuti, pur ammettendo l'esistenza di imperfezioni e di soluzioni di compromesso nel disegno di legge, dichiara di ritenerlo sufficiente a mettere in moto il processo di programmazione, dopo il lungo periodo di studi e di discussioni. Per questo motivo, dichiara il Ministro, sarebbe oppor-

tuno non rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati soltanto per modifiche di carattere non sostanziale.

Rilevato che le opposizioni hanno espresso critiche tra loro contraddittorie, il Ministro del bilancio dichiara di concordare col senatore Fortunati nel ritenere che la programmazione implichi una modificazione in tutte le strutture dello Stato. Appunto a questo fine, prosegue il Ministro, il piano di sviluppo non è un mero documento previsionale, ma contiene anche un preciso elenco di riforme, le quali debbono necessariamente essere attuate per gradi, ma secondo un disegno generale. L'onorevole Pieraccini afferma quindi che si deve escludere ogni timore che la programmazione possa avere sbocchi autoritari o paternalistici: da questo punto di vista la legge sulle procedure offre ogni garanzia, in quanto si muove decisamente nel senso di una programmazione democratica, come democratico è stato il processo che ha condotto all'elaborazione del primo programma di sviluppo, sia pure nell'assenza di un preciso assetto istituzionale.

Ribadita l'importanza della scelta effettuata dal Governo con l'avvio di una politica di piano, il Ministro si sofferma sul merito del disegno di legge invitando la Commissione a considerare l'importanza che avrà nella nuova struttura il CIPE, il quale finirà per disporre di tutti i poteri necessari per la guida ed il coordinamento della politica economica. Al tempo stesso, sarà così anche risolta la questione dei rapporti con il Ministero del tesoro. Dopo avere risposto alle critiche del senatore Trabucchi circa il trattamento del personale, che godrà di un particolare inquadramento soltanto per quanto riguarda il ruolo dei consiglieri economici, il Ministro del bilancio conclude il suo intervento difendendo l'istituzione dell'ISPE, quale strumento necessario per garantire la prevalenza del momento politico su quello burocratico nella programmazione, e sottolineando nuovamente l'importanza dell'approvazione definitiva del disegno di legge.

Il seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,05.

ISTRUZIONE (6ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Conferimento degli incarichi negli Istituti d'istruzione secondaria » (630), d'iniziativa dei senatori **Spigaroli e Bellisario.**

« Norme per la compilazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie » (1484), d'iniziativa dei senatori Donati ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta sono stati approvati i primi quattro articoli di un nuovo testo unificato.

Si apre quindi il dibattito sull'articolo 5, al quale prendono parte i senatori Monaldi, Trimarchi, Spigaroli, Romano, Bellisario e Basile, il relatore Donati ed il sottosegretario Elkan.

La Commissione approva infine l'articolo 5 in un nuovo testo. Esso stabilisce che l'incarico di insegnamento viene conferito dal Provveditore agli studi in conformità alla proposta della Commissione per gl'incarichi; che l'80 per cento delle cattedre e dei posti conferiti o conferibili viene assegnato con incarico tacitamente riconfermato allo inizio di ogni anno scolastico, e che il rimanente 20 per cento viene assegnato, in ordine di graduatoria, per incarico annuale. L'incarico dovrà riguardare un numero di ore settimanali di insegnamento che dia diritto al trattamento di cattedra, salvi i casi in cui sia impossibile provvedere in tal senso. L'incaricato che non fruirà del trattamento di cattedra, qualora abbia titolo alla riconferma tacita, avrà diritto per il successivo anno scolastico ad una nuova nomina o al completamento di orario, con precedenza sui nuovi aspiranti compresi nelle graduatorie nelle quali l'incaricato risulti incluso. Agli

incaricati spetterà un trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico. Gli incaricati aventi titolo alla riconferma tacita e gli aspiranti inclusi in graduatorie provinciali che siano rimasti senza posto, avranno facoltà di inoltrare domanda di incarico ai capi d'istituto e saranno nominati con precedenza su tutti gli altri aspiranti.

Anche sull'articolo 6 si svolge un'ampia discussione. Vi prendono parte i senatori Basile, Monaldi, Romano, Moneti, il relatore Donati ed il sottosegretario Elkan.

La Commissione approva quindi i singoli commi, rinviando ad altra seduta l'approvazione dell'articolo nel suo complesso.

Le disposizioni approvate stabiliscono che l'incarico soggetto a riconferma tacita cessa di produrre i suoi effetti nei casi di decadenza, rinuncia, incompatibilità, esclusione dall'insegnamento o raggiungimento dei limiti di età; ovvero ancora quando il posto occupato sia soppresso o conferito a professori di ruolo. L'incaricato abilitato non suscettibile di tacita riconferma, rimasto privo di posto per una delle cause predette, e l'aspirante abilitato iscritto per la prima volta nella graduatoria *a*) di cui al primo comma dell'articolo 4, avranno diritto ad essere assegnati anche ai posti già conferiti, con incarico riconfermabile tacitamente, agli iscritti nelle graduatorie *b*) e *c*) dello stesso articolo 4. Parimenti avverrà per gli iscritti nella graduatoria *b*), nei confronti degli incaricati con nomina tacitamente riconfermabile iscritti nella graduatoria *c*). Qualora non sia possibile la sistemazione descritta, i predetti incaricati avranno diritto ad una nuova nomina nei posti assegnati con incarico annuale o nei nuovi posti disponibili, con precedenza sui nuovi aspiranti iscritti nelle graduatorie. Se non vi saranno posti disponibili, il diritto di precedenza verrà conservato, a domanda, per due anni scolastici successivi.

Dopo interventi del senatore Monaldi e del relatore Donati, viene approvato l'articolo 7, in un nuovo testo: questo dispone che gli incaricati che desiderino un trasferimento possono chiedere l'assegnazione ad altro posto di insegnamento limitatamente ad una sola provincia, e che le domande sono prese in considerazione nell'ordine dipendente dal punteggio della graduatoria di appartenenza dopo la sistemazione degli incaricati appartenenti alle stesse graduatorie rimasti privi di posto per soppressione della cattedra o suo conferimento a professore di ruolo.

Inoltre non sarà consentito agli incaricati, salvo quanto disposto nella prima parte dell'articolo, di presentare domanda di incarico al Provveditore agli studi della stessa o di altra provincia, a pena di decadenza dall'incarico dalla fine dell'anno scolastico.

Anche l'articolo 8 viene approvato in un nuovo testo. Esso stabilisce che agli insegnanti elementari di ruolo forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, che aspirino ad essere assegnati a cattedre o a posti con orario che dia diritto a trattamento di cattedra nelle scuole secondarie di primo grado, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620.

Il relatore Donati illustra poi un nuovo testo dell'articolo 9. Dopo un intervento del senatore Spigaroli, l'articolo viene approvato. Esso stabilisce che le supplenze temporanee e gli incarichi non assegnati dal Provveditore agli studi sono conferiti dal capo di istituto, secondo i criteri definiti con l'ordinanza di cui all'articolo 3. Conferiti per la durata dell'anno scolastico, tali incarichi attribuiscono ai titolari i benefici giuridici ed economici di cui godono gli incaricati annuali di nomina del Provveditore. Con la predetta ordinanza saranno altresì stabilite le modalità e i criteri in base ai quali è consentito agli insegnanti abilitati, rimasti privi di posto, di sostituire gli insegnanti non abilitati nominati dal capo di istituto.

Il relatore Donati presenta quindi un nuovo testo dell'articolo 10, relativo ai ricorsi. Su di esso si svolge un breve dibattito: il senatore Basile solleva il problema della scadenza dei termini fissati per le decisioni delle Commissioni sui ricorsi, nel caso in cui tali Commissioni non si siano pronunciate, mentre il senatore Romano propone che la durata in carica dei Commissari sia fissata in un anno, salvo riconferma.

L'articolo è quindi approvato nel nuovo testo formulato dal relatore, con gli emendamenti presentati dai senatori Basile e Romano. Esso stabilisce che presso ogni

Provveditorato è istituita una Commissione per i ricorsi, composta dal Provveditore agli studi che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un funzionario della carriera direttiva del Provveditorato agli studi, da tre professori di ruolo e da un professore incaricato abilitato. Detta Commissione rimarrà in carica un anno con il compito di decidere in prima istanza sui ricorsi presentati contro i provvedimenti presi in applicazione della legge in esame e dell'ordinanza di cui all'articolo 3, nonchè sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento. Contro le decisioni delle Commissioni provinciali, che dovranno essere prese entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione, che dovrà comunicare le proprie decisioni entro 45 giorni dalla presentazione del ricorso. La scadenza di tali termini senza che sia intervenuta la decisione equivarrà a rigetto dei ricorsi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

« Disposizioni concernenti il personale insegnante delle scuole per sordomuti » (1803), d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Baldini, illustra il provvedimento, di cui propone l'approvazione.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Moneti chiede chiarimenti sul motivo per cui è prescritta, fra gli altri requisiti necessari all'abilitazione per le scuole elementari dei sordomuti, la prestazione del servizio nell'anno scolastico 1965-66.

Il senatore Scarpino, a sua volta, domanda perchè il provvedimento sia stato esteso ai tiolari del diploma di abilitazione magistrale sprovvisti del diploma delle scuole di metodo.

Il sottosegretario Elkan fornisce i richiesti chiarimenti, raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Infine, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Trimarchi, la Commissione approva il disegno di legge senza modificazioni.

« Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 » (1726), d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri; Lettieri ed altri; Urso ed altri; Finocchiaro e Fusaro, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Riferisce ampiamente il senatore Limoni, proponendo l'approvazione del disegno di legge; il relatore esprime tuttavia qualche perplessità sulla situazione degli insegnanti che, pur avendo prestato 3 anni di servizio, non siano iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, della ordinanza ministeriale del 30 marzo 1961.

Il senatore Moneti fa propria la perplessità del relatore e, più in generale, esprime il timore che il provvedimento svuoti l'importanza dei regolari corsi degli ISEF.

Anche il senatore Bellisario affronta il problema dei corsi ISEF, che già si era posto in occasione di precedenti provvedimenti. A suo giudizio occorrerebbe o istituzionalizzare, sia pure in via transitoria, la validità di questi modi di conseguimento del diploma di educazione fisica, ovvero rivedere tutta la materia dei corsi ISEF.

Il senatore Scarpino si dichiara disposto a votare a favore del provvedimento in esame, per quanto lo ritenga insoddisfacente e meramente sanatorio di situazioni particolari, purchè sia assunto l'impegno preciso di presentare un disegno di legge che affronti e risolva organicamente tutti i problemi dell'insegnamento dell'educazione fisica, considerando formativa ed educativa la funzione che ad esso compete nella nuova scuola.

Il senatore Bettoni ritiene che il provvedimento non sarà di mera sanatoria: se applicato seriamente, esso opererà anzi una selezione che è necessaria nell'interesse della scuola.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

« Provvedimenti per le ville vesuviane del secolo XVIII » (389), d'iniziativa dei senatori Palermo e Valenzi.

(Esame e rinvio).

Riferisce ampiamente il senatore Maier. Dopo essersi soffermato in particolare sul problema della copertura, il relatore conclu-

de ponendo alla Commissione il quesito se non sia opportuno affrontare il problema di cui trattasi nel quadro della soluzione globale, postulata dalla Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e del paesaggio, di cui alla legge 26 aprile 1964, n. 310.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

SULL'ESAME DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Il senatore Romano chiede che la Commissione affidi ad un comitato, di cui facciano parte anche rappresentanti delle opposizioni, l'incarico di riferire sulle relazioni della Corte dei conti affidate all'esame della Commissione stessa.

Il Presidente informa che i relatori su tali documenti sono stati già nominati; avverte comunque che le modalità per le relative discussioni potranno formare oggetto di esame da parte della Commissione in una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

Presidenza del Presidente
GARLATO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci, per i trasporti e l'aviazione civile Florena e per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle via d'acqua interne » (1805), d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il presidente Garlato comunica che la Commissione finanze e tesoro ha espresso, in data 4 ottobre, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento, ritenendo che le disposizioni del disegno di legge allarghino notevolmente le categorie degli aventi diritto ai contributi in questione, con la conseguenza di rendere insufficienti i fondi già stanziati a tale titolo. Lo stesso Presidente propone pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, per consentire al relatore, senatore Genco, ed al primo firmatario del disegno di legge, senatore Lombardi, di prendere contatto coi Ministeri interessati e con la 5ª Commissione, allo scopo di dimostrare che i fondi già stanziati sono in realtà sufficienti per far fronte alle nuove disposizioni contenute nel progetto in esame.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente.

« Attribuzione ai Consigli provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed al Consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone » (1790), approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione).

Il relatore, senatore Giancane, propone di rinviare alla prossima seduta la discussione del disegno di legge: ciò al fine di predisporre, d'accordo col Ministero, un emendamento tendente ad armonizzare un particolare aspetto della composizione dei Consigli in questione col progetto di riforma dell'Amministrazione postale e telegrafica, del quale è imminente la presentazione al Parlamento.

Dopo brevi interventi del presidente Garlato e del sottosegretario Mazza, il quale si associa alla proposta del relatore, la proposta stessa è accolta dalla Commissione.

« Modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale » (1822), d'iniziativa dei deputati Di Piazza ed altri; Canestrari ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Giancane; egli invita la Commissione ad approvare il disegno di legge, che intende adegua-

re allo statuto degli impiegati civili dello Stato alcune disposizioni riguardanti la carriera dei direttori di ufficio locale dell'Amministrazione postale.

Dopo interventi del senatore Guanti e del sottosegretario Mazza — entrambi favorevoli — la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge senza modificazioni.

« Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici » (1814), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed appprovazione).

Il senatore Lombardi riferisce sul disegno di legge, che trova la sua origine nella volontà di eliminare alcune conseguenze negative, di carattere economico, derivate agli interessati dall'applicazione della legge 23 maggio 1956, n. 498, con la quale fu soppresso il ruolo dei guardiani idraulici (salariati dello Stato) e fu istituito quello dei sorveglianti idraulici, inquadrati nella carriera ausiliaria. Il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, per soddisfare le giuste esigenze di una benemerita categoria di dipendenti del Ministero dei lavori pubblici.

Dopo che il senatore Gaiani ed il sottosegretario de' Cocci hanno raccomandato alla Commissione una rapida approvazione del progetto, il senatore Giacomo Ferrari ricorda al rappresentante del Governo che altre due categorie di dipendenti del Ministero dei lavori pubblici attendono da tempo una sistemazione organica: gli autisti e i dattilografi. Il Sottosegretario di Stato assicura che a queste due categorie si provvederà all'atto della sistemazione degli organici del Ministero, il cui progetto è in stato di avanzata elaborazione.

Il disegno di legge è quindi approvato senza modificazioni.

« Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali » (1813), d'iniziativa dei deputati Borghi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed appprovazione).

Il presidente Garlato, riferendo brevemente, invita la Commissione ad approvare il provvedimento in esame, con il quale si includono i periti industriali tra le categorie di liberi professionisti per le quali le vigenti disposizioni legislative autorizzano — nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso alla loro opera per lavori che godono di agevolazioni da parte dello Stato — la liquidazione delle relative competenze sulla base delle tariffe nazionali ridotte del 20 per cento.

Dopo un breve intervento favorevole del sottosegretario de' Cocci, la Commissione approva il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato » (1816), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed appprovazione).

Il relatore senatore Zannier, dopo avere illustrato la situazione di fatto delle arginature in questione, raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge; nello stesso senso si pronunciano il senatore Vidali ed il sottosegretario de' Cocci.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

« Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » (1718).

« Norme per la disciplina delle opere con strutture in conglomerato cementizio semplice armato precompresso e di metallo » (1743), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.
(Discussione e rinvio).

Dopo che la Commissione — su proposta del Presidente — ha deliberato di discutere congiuntamente i due disegni di legge, il senatore De Unterrichter riferisce sui testi in esame.

Egli rileva innanzitutto che i due progetti — ed in particolare quello governativo, per il quale manifesta il suo apprezzamento — rispondono all'esigenza di provvedere ad una adeguata ed organica disciplina amministrativa delle costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso; attualmente, infatti, mancano disposizioni legislative che consentano di disporre in ogni momento (e soprattutto quando ciò sia richiesto per l'accertamento di eventuali re-

sponsabilità o manchevolezze) dei dati e degli elementi tecnici relativi alle costruzioni in argomento. Opportunamente, a giudizio del relatore, il disegno di legge governativo non si occupa del problema tecnico: le modalità tecniche costruttive sono lasciate, infatti, alla valutazione e, quindi, alla responsabilità degli ingegneri e degli architetti, in relazione alle specifiche funzioni che essi assolvono (progettazione, direzione dei lavori, collaudo).

Il relatore accenna quindi all'opportunità di non limitare la nuova disciplina amministrativa alle sole opere in conglomerato cementizio armato, ma di estenderla anche alle costruzioni in laterizi e in strutture metalliche. Si sofferma infine su alcuni aspetti particolari dei due provvedimenti, che si riserva di approfondire in sede di esame degli articoli.

Quindi, su proposta del senatore Gaiani, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,20.

INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

Presidenza del Presidente
BUSSI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio Picardi.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica all'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa » (1782), d'iniziativa del deputato Bima, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Bernardinetti, riepiloga brevemente la discussione svoltasi nella seduta del 21 settembre e chiede un ulteriore rinvio per consentire alla 2ª Commissione di esprimere il proprio parere.

Dopo che il senatore Veronesi ha espresso le sue perplessità e il senatore Zannini ha fatto presente l'esigenza di una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, la Commissione accoglie la proposta di rinvio.

« Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni » (1810), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Forma, espone i motivi che consigliano l'approvazione del provvedimento, sottolineando che le funzioni dell'Istituto in parola sono praticamente esaurite.

Dopo brevi interventi del senatore Veronesi, che dichiara di concordare col relatore, e del sottosegretario Picardi, e dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori Zannini ed Angelilli, la Commissione approva il disegno di legge.

IN SEDE CONSULTIVA

« Obbligo della costruzione di parcheggi » (1760), d'iniziativa del senatore Mammucari.
(Parere alla 7ª Commissione) (Seguito).

Il senatore Vecellio, estensore del parere, riassume le considerazioni da lui svolte in una precedente seduta, favorevoli in linea di massima al provvedimento, manifestando però talune perplessità, anche sulla base di argomentazioni pervenute da alcuni organi tecnici, come l'ACI; conclude formulando osservazioni e proposte.

All'ampio dibattito che segue partecipano numerosi oratori. Il senatore Veronesi prospetta anzitutto l'opportunità di un rinvio, per approfondire vari aspetti del disegno di legge, anche in considerazione delle difficoltà che potrebbe incontrare l'attuazione di talune norme di rilevante importanza in esso contenuto; l'oratore si augura che il provvedimento possa essere modificato dal presentatore sulla base della problematica emersa nel corso della discussione. Il senatore Zannini suggerisce che l'esame della Commissione sia concentrato sugli aspetti di prevalente rilevanza industriale del provvedimento ed esamina le conseguenze di un'approvazione non sufficientemente meditata.

Il senatore Mammucari — col quale concordano i senatori Bernardi, Francavilla e

Cerreti — sollecita inoltre la conclusione dell'*iter* del provvedimento, dopo avere illustrato la situazione, a suo avviso drammatica, della circolazione stradale urbana. Su questo ultimo aspetto si sofferma anche il senatore Trabucchi, il quale si dichiara, in linea di massima, favorevole all'approvazione del disegno di legge, non mancando tuttavia di sottolineare come i problemi che esso cerca di risolvere rivelino l'esigenza di un'impostazione urbanistica generale; l'oratore aggiunge che sarebbe anche opportuno adottare misure particolari, come subordinare il rilascio delle licenze di commercio all'esistenza di parcheggi in prossimità dei negozi.

Il senatore Bernardinetti afferma che la ampiezza del dibattito consentirà certamente al senatore Vecellio di approfondire il parere, il quale potrebbe essere quindi approvato, nelle sue linee generali, nella seduta odierna.

Dopo che il sottosegretario Picardi ha dichiarato di concordare con tale proposta, la Commissione approva, con l'astensione del senatore Veronesi, il parere favorevole alla 7ª Commissione, con osservazioni e proposte.

« Riduzione del trattamento tributario per gli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, relativi ai trasferimenti di proprietà riguardanti il mercato degli autoveicoli usati e per altre agevolazioni » (1751), d'iniziativa del senatore Granzotto Basso.

(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 7ª).

Dopo che il senatore Forma ha proposto di esprimere parere non favorevole, i senatori Veronesi e Trabucchi, pur concordando con l'estensore, rilevano che talune norme del provvedimento richiederebbero un ulteriore approfondimento.

Sugli aspetti positivi del disegno di legge si sofferma quindi il senatore Banfi, dichiarando di non concordare con le osservazioni dell'estensore, le cui tesi sono invece condivise dal senatore Mammucari.

La Commissione approva quindi la proposta del senatore Forma, di esprimere parere non favorevole sul provvedimento.

« Modificazione al primo comma dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, che modifica la legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli » (1287), d'iniziativa del senatore Alessi.

(Parere alla 10ª Commissione).

La senatrice Graziuccia Giuntoli espone i motivi che, a suo avviso, consigliano di esprimere parere favorevole al provvedimento.

Nel corso di un breve dibattito, i senatori Francavilla e Mammucari si dichiarano contrari al disegno di legge, soprattutto perchè esso costituirebbe un'infrazione al divieto di lavoro per i fanciulli al di sotto dei 15 anni, divieto contemplato anche dalle convenzioni internazionali.

Il senatore Veronesi, pur dicendosi d'accordo con la senatrice Giuntoli sull'importanza del problema dei fanciulli che, dopo aver assolto agli obblighi scolastici, sono virtualmente abbandonati a se stessi, sostiene che il provvedimento necessita di maggiori precisazioni e di un'approfondita revisione; anche il senatore Trabucchi sottolinea l'esistenza del problema mentre ritiene necessario modificare il provvedimento, eventualmente nel senso di prevedere la concessione di particolari autorizzazioni caso per caso.

Dopo che il senatore Vecellio ha dichiarato di apprezzare e condividere lo sforzo compiuto per regolare la materia, il presidente Bussi, riassunti i termini del dibattito e le diverse posizioni che sono state espresse, prega la senatrice Giuntoli di prendere contatti col proponente del disegno di legge per un'eventuale modificazione del testo del provvedimento.

La seduta termina alle ore 12,30.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

Presidenza del Presidente
Simone GATTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Giusta valutazione della capacità lavorativa della donna contadina » (182), d'iniziativa popolare.

« Norme in materia di valutazione del lavoro della donna coltivatrice » (1579), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Pezzini, riassume i punti salienti della discussione svoltasi in precedenti sedute e informa che la Sottocommissione a suo tempo incaricata della redazione di un nuovo testo, impossibilitata a riunirsi per motivi diversi, non ha potuto a tutt'oggi concludere il suo lavoro. Egli fa tuttavia presente che da parte di due componenti della Commissione, i senatori Caponi e Torelli, gli sono pervenute utili indicazioni per la definizione della delega legislativa al Governo in materia di adeguamento del trattamento assistenziale e previdenziale; si dichiara pertanto fiducioso sulla possibilità di portare a conclusione l'*iter* di un provvedimento che sia accettabile, nei criteri informatori, dalla quasi totalità della Commissione.

Il sottosegretario Di Nardo conferma il parere favorevole del Governo nei confronti di un provvedimento legislativo volto ad affermare l'equivalenza della capacità lavorativa della donna contadina rispetto a quella dell'uomo. Per quanto attiene invece alla modifica dei trattamenti assistenziali e previdenziali, il Governo sarebbe favorevole a singole ed autonome iniziative legislative, dirette a modificare le disposizioni ritenute inattuali, dando nel contempo indicazione dell'entità e dei modi di copertura dei relativi oneri. Il sottosegretario Di Nardo dichiara peraltro che il Governo si rimetterà alla Commissione ove questa ritenesse di insistere per la delega; in tal caso, si riserva di esprimere un preciso parere dopo che saranno state indicate le disposizioni da modificare con legge delegata.

Il senatore Caponi sottolinea che l'attenzione della Commissione dev'essere limitata al settore delle lavoratrici autonome, in quanto le donne braccianti hanno già ottenuto la parificazione di trattamento con precedenti provvedimenti legislativi. Dopo aver quindi escluso che esistano aggravi immediati per la modificazione delle prestazioni previdenziali, l'oratore conclude invitando la Commissione a non procrastinare ulteriormente l'approvazione del provvedimento; a tal fine sostiene l'utilità che l'incarico della redazione del testo sia affidata unicamente al relatore.

Il senatore Pasquale Valsecchi, dopo avere rivendicato la funzione primaria delle organizzazioni sindacali in materia di rapporti di lavoro, rileva che i disegni di legge in esame verrebbero a modificare anche rapporti familiari e patrimoniali, i quali non sono di competenza della Commissione lavoro. L'oratore invita poi la Commissione a considerare se la modificazione delle norme previdenziali riguardanti le donne coltivatrici non possa essere compresa nella delega conferita al Governo in base alla legge 21 luglio 1965, n. 903.

Parlano successivamente i senatori Torelli, Fiore, Samaritani, Bermani e Varaldo, i quali si dichiarano convinti dell'utilità di un intervento legislativo in tema di valutazione del lavoro della donna coltivatrice e forniscono particolari suggerimenti per la formulazione delle norme innovative.

La Commissione decide, infine, di confermare l'incarico già affidato alla Sottocommissione per la redazione di un testo concordato.

Il seguito dell'esame dei due disegni di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

IGIENE E SANITÀ (11ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore Cassini chiede che nel processo verbale della seduta del 28 settembre 1966, là ove è detto che egli « riafferma la necessità che si adotti comunque una dizione tale da non consentire all'odontotecnico

di prendere da solo le impronte per apparecchi di protesi », vengano cancellate le parole: « da solo » che non corrispondono al pensiero da lui espresso, in quanto egli è del parere che l'odontotecnico non debba neppure presenziare alla presa delle impronte eseguita dall'odontoiatra, e ciò al fine soprattutto di tutelare l'integrità fisica del paziente.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca** » **(1634)**, d'iniziativa del deputato Mancini Antonio, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e rinvio).

Il Presidente comunica che sul disegno di legge in questione la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario, non essendo precisata nel provvedimento la copertura finanziaria per il 1967, il cui bilancio è stato già presentato in Parlamento. Ritenendo tuttavia trattarsi di un rilievo più formale che sostanziale, il Presidente propone alla Commissione di provvedere ad una più adeguata formulazione dell'articolo 10, da sottoporre alla 5ª Commissione per un nuovo parere.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di procedere egli stesso alla stesura del nuovo testo.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina dell'attività professionale degli odontotecnici** » **(679)**, d'iniziativa dei senatori Angelini Cesare ed altri.

« **Nuova disciplina delle professioni e delle arti ausiliarie della professione medica nel campo dell'odontoiatria** » **(815)**, d'iniziativa dei senatori Maccarrone ed altri.

« **Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico** » **(1463)**, d'iniziativa dei senatori Indelli ed altri.

« **Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico** » **(1485)**.

« **Disciplina dell'attività dell'odontotecnico** » **(1524)**, d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli nel testo predisposto dalla Sottocommissione.

L'articolo 13 viene approvato nel testo governativo.

Sull'articolo 14 si apre un dibattito. Il senatore Cassese si pronuncia a favore della soppressione dell'articolo, ritenendo, fra l'altro, eccessiva la richiesta di una nuova registrazione del diploma professionale all'ufficio del comune nel quale l'odontotecnico si è trasferito. In subordine, il senatore Simonucci propone di collocare l'articolo, formulato in modo meno drastico, come ultimo comma dell'articolo 13; dal canto suo il senatore Pignatelli sarebbe del parere di sopprimere l'articolo 14 e di far risultare in forma più chiara, all'articolo 13, la possibilità per l'odontotecnico di esercitare dovunque la sua attività.

Favorevoli al mantenimento dell'articolo del testo governativo si dichiarano invece il relatore Di Grazia — che presenta anche un emendamento aggiuntivo 14-*bis* — ed il rappresentante del Governo, il quale osserva che tale articolo non ostacola l'esercizio professionale in più comuni, ma prevede l'obbligo della registrazione solo in caso di vero e proprio trasferimento di residenza.

Interviene quindi il senatore Zonca, il quale propone un suo emendamento sostitutivo, secondo cui l'odontotecnico deve semplicemente comunicare il proprio trasferimento all'albo del collegio provinciale ed al medico provinciale.

Altro emendamento all'intero articolo viene sottoposto alla Commissione dal senatore Samek Lodovici; esso tende ad eliminare l'obbligo per l'odontotecnico di produrre un attestato del comune di provenienza comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro del comune stesso. Con quest'ultimo emendamento concorda anche il senatore Cesare Angelini.

Un ultimo emendamento all'articolo, affine nella sostanza a quello presentato dal precedente oratore, viene proposto dai senatori Cassini, D'Errico e Perrino: in esso si prevede la soppressione di tutte le parole che seguono la frase: « presentando il titolo originale ».

Nell'illustrare tale modifica, il senatore Cassini insiste affinchè sia eliminato ogni equivoco circa la possibilità per gli odontotecnici di svolgere contemporaneamente la loro attività in località diverse, anche non

comprese nell'ambito di una stessa provincia.

Dopo brevi interventi dei senatori Sellitti e Bonadies, si passa alla votazione.

Viene approvato l'emendamento dei senatori Cassini ed altri, che, in accoglimento della proposta avanzata dal senatore Simonucci, è collocato alla fine dell'articolo 13; è invece respinto l'emendamento del senatore Di Grazia e sono ritirati gli emendamenti presentati dai senatori Zonca e Samek Lodovici.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 15, 16, 17 e 18, mentre l'articolo 19 viene accolto con un emendamento proposto dalla Sottocommissione, in cui, per l'istituzione di nuovi corsi e per l'approvazione del regolamento scolastico, si prevede il concerto del Ministero della pubblica istruzione con quello della sanità.

Sull'articolo 20, di cui la Sottocommissione ha proposto la soppressione, prende la parola il senatore D'Errico per chiedere al Governo alcuni chiarimenti circa l'equiparazione del possesso della cittadinanza italiana a quella di uno dei Paesi membri della Comunità economica europea ai fini dell'esercizio professionale e dell'iscrizione agli albi; l'oratore si dichiara infine favorevole alla soppressione dell'articolo in questione. Su tale soppressione concordano i senatori Lorenzi, Cesare Angelini, Perrino, Pignatelli, Orlandi, Cassese ed il relatore Di Grazia; vengono rilevate da parte degli oratori, tra l'altro, la opportunità che il problema della equiparazione sia risolto in sede più opportuna e la necessità di difendere i nostri odontotecnici dalla concorrenza di colleghi esteri.

In senso favorevole al mantenimento dell'articolo si esprime invece il senatore Samek Lodovici, il quale propone un emendamento aggiuntivo in cui si richiede, ai fini dell'equiparazione, l'esistenza di condizioni di reciprocità fra odontotecnici italiani e stranieri. Concorda con quest'ultimo oratore e con l'emendamento da lui proposto il senatore Cassini, facendo presente, tra l'altro, l'opportunità che il nostro Paese incoraggi con ogni mezzo il trasferimento all'estero di forze lavorative di ogni genere, ivi compresi gli odontotecnici; analogo parere esprime il rappresentante del Governo, che sottolinea le ottime possibilità di lavoro che agli odontotecnici italiani si potrebbero offrire, specie in quei Paesi stranieri in cui risiedono grosse collettività italiane.

Posta quindi ai voti, la proposta di soppressione dell'articolo 20 è approvata dalla Commissione.

All'articolo 21 il senatore Simonucci presenta, anche a nome del suo Gruppo, un emendamento sostitutivo del primo comma. Secondo tale emendamento, entro un anno dalla pubblicazione della legge, dovrebbe essere fissata una sessione straordinaria di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'arte di odontotecnico, a cui sarebbero ammessi coloro che abbiano superato il trentesimo anno di età e che abbiano, per almeno cinque anni, svolto attività, in laboratori anche privati, come odontotecnici. Nell'illustrare tale proposta, il senatore Simonucci rileva come si renda praticamente impossibile a tutti o quasi tutti gli odontotecnici che già lavorano e debbono guadagnare, la frequenza di corsi tenuti spesso in città diversa da quella in cui essi risiedono. A detta dell'oratore, il mantenimento del testo governativo o l'accoglimento di quello proposto dalla Sottocommissione lascerebbe invariata l'attuale situazione, e non consentirebbe quella qualificazione didattica degli odontotecnici che costituisce una delle principali finalità a cui si ispira il provvedimento.

Il senatore D'Errico osserva che, per motivi di equità, sarebbe opportuno adottare per gli odontotecnici su questo punto particolare, gli stessi criteri a suo tempo previsti dalla legge relativa ai tecnici di radiologia. Al fine di compiere le necessarie indagini, egli chiede pertanto che l'ulteriore discussione dell'articolo 21 sia rinviata alla prossima seduta.

Dopo un breve chiarimento del senatore Samek Lodovici, tale proposta di rinvio viene accolta dalla Commissione.

Prima di chiudere la discussione, il Presidente interpella la Commissione circa la possibilità — più volte prospettata nel corso del dibattito — di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge in oggetto.

Esprimono la loro perplessità su tale trasferimento i senatori D'Errico e Cassini in

quanto la formulazione dell'articolo 12 accolta dalla Commissione, per i motivi già esposti, non li trova del tutto consenzienti.

Il Presidente si riserva pertanto di riproporre il quesito, al termine dell'esame degli articoli del provvedimento.

Il seguito della discussione dei disegni di legge è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 6 ottobre 1966, ore 9,30

In sede redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:

PALERMO ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (249).

TIBALDI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (263).

BARBARO ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (565).

BONALDI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (794).

ANGELILLI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (867)

SCHIETROMA. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (868).

BERNARDINETTI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (869).

BERNARDINETTI ed altri. — Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette (944).

GARLATO ed altri. — Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra (983).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica (1758) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1956-57 (600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 (601) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1958-59 (602) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BERGAMASCO ed altri. — Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti (211).

2. Deputati DE MARZI Fernando ed altri. — Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo (193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (1546).

2. Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza

(1651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputato BUZZI. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, una porzione di mq. 670 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, Piazza Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico) (1629) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Disciplina dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (542).

5. Erogazione di contributi da parte del Ministero del tesoro a favore della mensa aziendale della Zecca (1151).

6. Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo (1815) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (1819) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)

Giovedì 6 ottobre 1966, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

CARELLI. — Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (1369).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati MAZZONI ed altri; GITTI ed altri; PENNACCHINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (1794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9ª Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Giovedì 6 ottobre 1966, ore 10

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Ente « Biennale Venezia esposizione internazionale d'arte » (Esercizio 1961) (*Seguito*) (*Doc.* 29-7) - (Esercizio 1962) (*Seguito*) (*Doc.* 29-106).

Ente autonomo « Fiera Bolzano campionaria internazionale » (Esercizio 1961-1962) (*Doc.* 29-41) - (Esercizio 1962-63) (*Doc.* 2959) - (Esercizio 1963-64) (*Doc.* 29-105).

2. Istituto cotoniero italiano (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-28) - (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-104).

Ente italiano della moda (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-67) - (Esercizio 1963) (*Doc.* 29-124) - (Esercizio 1964) (*Doc.* 29-165).

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15